STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 14

Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria

L'operaio non puo' essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza. L'Amministrazione puo' tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale. All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio e' dovuta una indennita' pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi. L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non puo', in ogni caso avere durata superiore a sei mesi. E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-14-assegnazione-temporanea-a-mansioni-di-altra-categoria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it